



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 18.2.1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

VISTO l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si é proceduto, con D.M. 20.2.1990, alla costituzione di un apposita Commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle Scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

ESAMINATA la relazione finale dell'anzidetta Commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

VISTO il D.M. 19.9.1991, successivamente integrato con DD.MM. 27.1.1992 e 17.3.1992, con il quale é stata costituita una Commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da Istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge 56/1989;

VISTO il D.M. 12.10.1992 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 29.10.1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di Istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

VISTA l'istanza prodotta dalla Scuola di Formazione e Addestramento In Psicoterapia - Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'adolescente con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

RITENUTO che in ordine alla predetta istanza la Commissione di cui al precitato D.M. 19.1.1991 e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di Formazione e Addestramento in Psicoterapia - Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'adolescente - con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

DECRETA:

Per i fini di cui all'art. 3 della Legge 18.2.1989, n. 56, la Scuola di Formazione e Addestramento in Psicoterapia - Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'adolescente - con sede in Milano è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.-

Roma, 29 SET, 1994

IL MINISTRO